

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 021/CGF– RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2013**

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Prof. Paolo TARTAGLIA, Avv. Alessandro ZAMPONE - Componente aggiunto: Avv. Maurizio GRECO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

13. RICORSO DEL CALC. SANTORUVO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL'11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

Il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (C.N.D.), tra gli altri, il calciatore Vincenzo SANTORUVO per rispondere degli addebiti di cui al provvedimento di deferimento del 4.6.2013 (7951/65 pf 12 13/SP/seg) di seguito parzialmente trascritto:

“Gara BARI / TREVISO dell’11.5.2008 – s.s. 2007 – 2008

- BELMONTE Nicola, BONANNI Massimo, ESPOSITO Marco, GANCI Massimo, GILLET Jean Francois, LANZAFAME Davide, RAJCIC Ivan, SANTORUVO Vincenzo, SPADAVECCHIA Vitangelo e STRAMBELLI Nicola, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l’AS BARI Spa, nonché PIANU William, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per il Treviso Football Club 1993 Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI-TREVISO dell’11 maggio 2008, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento da intendersi integralmente richiamata e parte integrante del presente provvedimento. In particolare PIANU, per aver contattato SANTORUVO, al fine di proporgli l’alterazione del risultato della gara onde far ottenere un vantaggio in classifica al TREVISO, a fronte del pagamento di una somma di denaro; SANTORUVO per aver aderito alla proposta, fornendo il suo apporto per la realizzazione dell’accordo illecito, percependo, a tal fine, una somma di denaro, nonché per aver promosso, unitamente a RAJCIC, la detta proposta illecita presso i propri compagni di squadra; RAJCIC, per aver aderito all’accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso, promuovendolo presso i compagni di squadra e occupandosi anche, tramite sua moglie, del ritiro e della consegna del denaro ai soggetti coinvolti, nonché percependo, a tal fine, una somma di denaro; BELMONTE, BONANNI, ESPOSITO, GANCI, GILLET, LANZAFAME, SPADAVECCHIA e STRAMBELLI per aver aderito all’accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione

dello stesso e percependo, a tal fine, una somma di denaro. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara per tutti i tesserati suindicati, nonché per ESPOSITO, GANCI, GILLET e LANZAFAME della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara SALERNITANA – BARI del 23.05.2009, di cui nel prosieguo e, per BELMONTE ed ESPOSITO anche rispetto ad altri illeciti che hanno costituito oggetto del procedimento 463pf10-11 e inoltre per SANTORUVO relativamente agli illeciti contestati nel procedimento 33pf11-12.

....”

Alla riunione del 4.7.2013 davanti alla C.D.N., la Procura Federale ha formulato nei confronti di SANTORUVO Vincenzo la seguente richiesta di sanzione: “... per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui al comma 6 dell'art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché della pluralità di illeciti: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l'illecito sportivo + 6 mesi per l'aggravante)...”.

All'esito del dibattimento, la C.D.N., con la delibera di cui al C. U. n. 5/CDN del 16.7.2013, ha inflitto al calciatore SANTORUVO Vincenzo la squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) per la partecipazione all'illecito sportivo relativo alla gara Bari / Treviso dell'11.5.2008, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara. La C.D.N. ha ritenuto pienamente raggiunta la prova del coinvolgimento del Santoruvo nell'illecito sportivo contestato. Sul punto la Commissione si è così espressa: “...Anche la responsabilità del Santoruvo Vincenzo appare chiaramente accertata. Le diverse dichiarazioni che attestano il coinvolgimento del Santoruvo, invero, restano difficilmente eludibili, anche perché tra di loro essenzialmente convergenti. Invero, sia il Masiello (v. audizione del 10.07.2012 e interrogatorio del 30.07.2012), sia il Lanzafame (v. audizione del 4.08.2012 e interrogatorio dell'8.08.2012), nonché il Rajcic (v. audizione del 20.02.2013) e lo Stellini (v. audizione del 26.02.2013), ma anche il Galasso (v. audizione del 26.02.2013), lo Spadavecchia (v. interrogatorio del 17.08.2012 dinanzi all'A.G. di Bari), e per finire l'Esposito (v. interrogatorio del 3.10.2012 dinanzi all'A.G. di Bari), tutti danno per acclarato il coinvolgimento del deferito nell'illecito in parola. Decisive, ai fini dell'acquisizione della ragionevole certezza non solo della partecipazione all'illecito, ma anche del ruolo importante rivestito in seno all'organizzazione dello stesso, risultano le dichiarazioni convergenti del Lanzafame e dello Spadavecchia, i quali, entrambi, riconoscevano in Santoruvo il calciatore che provvide a consegnare il denaro quale premio per l'illecita collaborazione. Il ruolo attivo del Santoruvo è stato riconosciuto anche dallo stesso Gazzi, il quale, in sede di dibattimento, tramite dichiarazioni spontanee riportate in atti, ammetteva: “Santoruvo riferì di contatti da lui avuti con alcuni giocatori del Treviso circa una eventuale disponibilità a favore di quella squadra”. Ed ancora: “pur non avendo ascoltato in maniera precisa tutto quanto riferito in quell'occasione dal Santoruvo, avevo abbastanza intelligenza per intuire che qualcosa si stava muovendo in ordine ad una possibile combine per quella partita”. In conclusione, risulta accertata la partecipazione del Santoruvo all'illecito de quo ...”.

Con atto del 18.7.2013, il sig. SANTORUVO Vincenzo ha proposto dinanzi a questa Corte di Giustizia Federale articolato ricorso ex artt. 37 e 42 C.G.S. avverso la decisione della C.D.N. Nel corso del dibattimento in appello, svoltosi in data 26.7.2013, il difensore del ricorrente ed il Procuratore Federale hanno illustrato le proprie tesi insistendo nelle conclusioni rassegnate.

Motivi della decisione

Nel proprio articolato ricorso, il Santoruvo ripropone una ricostruzione storica, logico e giuridica dei fatti diversa e sostitutiva rispetto a quella presupposta dalla decisione impugnata.

Quanto ai fatti, il Santoruvo deduce di essere stato contattato dal compagno di squadra Esposito il quale gli riferì che i calciatori del Treviso avevano fatto pervenire dei messaggi volti ad ottenere un accomodamento in loro favore della partita in programma con il Bari, stanti le condizioni di classifica disperate della loro squadra. In occasione di tale colloquio tra il Santoruvo e

l'Esposito erano presenti anche i compagni Stellini e Cavalli. Il Santoruvo allora, manifestato nell'occasione il suo disappunto e la indisponibilità ad ogni ipotesi di combine (anche in ragione dei rapporti personali deteriorati con il giocatore del Treviso Pianu) e turbato dall'accaduto, ritenne opportuno, il giorno seguente, informare gli altri compagni di squadra circa la possibilità che i calciatori del Treviso avrebbero potuto contattarli per chiedere tale disponibilità. Tale incontro si verificò il 6.5.2008 all'interno dello spogliatoio della squadra del Bari e, in quella occasione, il Santoruvo, senza fare esplicito riferimento all'incontro del giorno precedente, ammonì i propri compagni a non accettare alcun avvicinamento del genere ribadendo il proprio fermo dissenso e disappunto rispetto una ipotetica simile iniziativa. La vicenda, a dire del ricorrente, si sarebbe definita in questo modo tanto che nei giorni seguenti non ricevette più alcuna notizia al riguardo; risulterebbe pertanto escluso ogni coinvolgimento del medesimo nella combine come pure l'attribuzione della condotta di cui all'art. 7, comma 7, C.G.S. (omessa denuncia).

Le circostanze così ricostruite consentirebbero di escludere categoricamente la fondatezza del quadro accusatorio delineato nei suoi confronti dalla Procura Federale nei seguenti termini: a) il Santoruvo avrebbe aderito alla proposta di combine formulatagli dal calciatore del Treviso Pianu; b) il Santoruvo avrebbe fornito un contributo di partecipazione attiva alla combine promuovendolo presso i propri compagni di squadra; c) il Santoruvo avrebbe percepito una quota del provento illecito proveniente dalla combine.

A conferma della totale estraneità del Santoruvo rilevarebbe, in particolare, il proscioglimento disposto dalla C.D.N. del calciatore del Treviso Pianu al quale l'impianto accusatorio riconduce proprio il ruolo di interlocutore del Santoruvo e di Rajcic per il perfezionamento della combine. Ed infatti, secondo il ricorrente: venuto meno il presupposto rappresentato dall'accertamento dell'adesione del Santoruvo alla combine in seguito al proscioglimento del calciatore Pianu che, secondo l'accusa, la combine avrebbe proposto; dovendosi anche escludere che il Santoruvo abbia riscosso somme di denaro, dal momento che la stessa decisione della C.D.N. non ne fa alcun cenno, rimarrebbe teoricamente a suo carico il solo profilo, sopra indicato sub b), della effettiva partecipazione al perfezionamento della combine tramite la sua promozione dell'accordo illecito presso i compagni di squadra. Ma anche questo aspetto, a dire del ricorrente, non troverebbe riscontro negli esiti istruttori la cui lettura da parte della Procura Federale e della C.D.N. risulterebbe del tutto errata.

Il ricorso tuttavia non è meritevole di accoglimento, non evidenziando lo stesso, né sussistendo a giudizio di questa Corte, motivi sostanziali per discostarsi dalla decisione della C.D.N..

Infatti, gli elementi salienti della vicenda confermano l'elevatissimo grado di attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale. E ciò per diverse ragioni che, corroborate dalle dichiarazioni rese nelle varie sedi investigative dai soggetti coinvolti nonché da un complesso indiziario idoneo a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti, convergono tutte in favore dell'accertamento della partecipazione fattiva del Santoruvo all'illecito volto all'alterazione del risultato della gara in questione fin dal momento della sua promozione presso i compagni di squadra.

Un dato, infatti, emerge indiscutibile dalle risultanze istruttorie: il Santoruvo assunse l'iniziativa, avvertendone evidentemente la necessità, di rivolgersi ai compagni di squadra per prospettare l'ipotesi di *"lasciare la partita al Treviso"*. Il Masiello, infatti, lo indica espressamente con il Rajcic tra i promotori della combine (audizione 10.7.2012: *"ricordo che Santoruvo ci riferì che era stato Pianu del Treviso a contattarlo per trovare l'accordo sul risultato, in effetti la cosa non mi stupì in quanto sapevo che erano stati compagni di squadra al Bari nelle stagioni precedenti"*; interrogatorio PM del 30.7.2012); mentre il Lanzafame gli attribuisce l'attività di interlocuzione con ciascun compagno di squadra per ottenere l'adesione alla combine in cambio di un compenso in denaro (audizione del 4.8.2012 e, soprattutto, interrogatorio PM dell'8.8.2012: *"Rajcic, Santoruvo ed Esposito vennero da me a propormi di perdere la partita ... parlavano di soldi in caso di riuscita ma non quantificarono la somma"*); il Rajcic afferma di avere assistito al colloquio nel corso del quale il Santoruvo si rivolse ai compagni per riferire *"la proposta di lasciare*

la partita al Treviso senza specificare se intendesse la Società o i calciatori” pur precisando che il Santoruvo era contrario per il rancore serbato nei confronti del Pianu (audizione 20.2.2013); il Galasso include espressamente il Santoruvo tra i promotori dell’iniziativa (audizione del 26.2.2013), mentre l’Esposito lo inserisce tra coloro che erano a favore della combine (interrogatorio PM del 3.10.2012). Il Gazzi, nel corso del dibattimento nel giudizio di primo grado, ha affermato, con dichiarazioni spontanee, che *“Santoruvo riferì di contatti da lui avuti con alcuni giocatori del Treviso circa una eventuale disponibilità a favore di quella squadra”*.

Altre testimonianze confermano la piena adesione del Santoruvo all’accordo illecito e il suo apporto operativo. Stellini conferma di essere stato avvicinato dal Santoruvo che gli riferì che *“lui ed altri compagni avevano già deciso di favorire il Treviso e mi invitò a non creare loro dei problemi”* (audizione del 26.2.2013) e che il Santoruvo rivolse lui una frase assai significativa circa l’interesse del medesimo al perfezionamento della combine (*“Gillet mi ha detto che tu vuoi denunciare tutti quanti”* – interrogatori PM 7.8.2012). Spadavecchia riferisce che il Santoruvo si preoccupò di comunicargli, i giorni seguenti la disputa della gara, che vi erano a sua disposizione i soldi *“per avere perso contro il Treviso”* e glieli offrì concretamente (interrogatorio PM del 17.8.2012). Ed infine, il calciatore Lanzafame ha espressamente riferito che *“il lunedì dopo la partita Rajcic e Santoruvo ci portò i soldi che ci saremmo divisi”* (interrogatorio PM 8.8.2012), *“il lunedì successivo alla gara negli spogliatoi Rajcic e Santoruvo portarono i soldi che dovevamo dividerci e a me furono corrisposti 6 o 7000 euro”* - audizione del 4.8.2012) e la circostanza è confermata dal Masiello che ha affermato di essere a conoscenza del fatto che il Santoruvo dopo la partita parlò della divisione del denaro tra i compagni di squadra.

In conclusione, le considerazioni del ricorrente circa la asserita erroneità della valutazione espressa nella decisione impugnata sulle risultanze istruttorie non sono in grado di scalfire un giudizio, quello della C.D.N., che ha apprezzato un quadro nel quale i riscontri ottenuti, seppure non sempre perfettamente sovrapponibili, non possono essere messi in discussione. In effetti, anche quelle dichiarazioni, richiamate nell’atto di appello, che riferiscono di espressioni di dissenso nei riguardi della combine proferite dal Santoruvo in alcune occasioni (Rajcic, Belmonte, Bonanni) non sono in grado di contraddire le dichiarazioni che attribuiscono allo stesso Santoruvo il ruolo di protagonista operativo nei singoli passaggi dell’illecito sportivo. Mentre le affermazioni di Gillet (audizione del 21.2.2013) e di Ganci (audizione del 28.2.2013) sono perfettamente irrilevanti dal momento che i medesimi si sono limitati a riferire di non avere mai assistito ad alcun colloquio relativo alla possibile alterazione del risultato della partita in questione, senza quindi escludere che il colloquio ci sia effettivamente stato. A ciò si aggiunga che la mancata adesione del Santoruvo alla combine viene dallo stesso giustificata (audizione del 27.2.2013) solo in ragione dei pessimi rapporti col Pianu in relazione ai quali il quadro istruttorio è comunque contraddittorio. Ed infatti, la descrizione negativa della qualità dei rapporti personali con il Pianu fornita dallo stesso Santoruvo e ribadita nell’atto di appello, viene smentita dall’Esposito (*“mi risulta che i due si erano rappacificati e che quando Pianu andò via dal Bari i rapporti erano discreti come si hanno tra tanti compagni di squadra”* – audizione del 20.3.2013) e dal Cavalli (*“mi veniva raccontato che Pianu era rimasto in buoni rapporti con alcuni miei compagni. Credo quindi che i vecchi del Bari, e cioè Santoruvo ... fossero parte di coloro che erano rimasti in amicizia con lui”*. – audizione del 1.3.2013).

Rimane quindi solido il quadro probatorio sotteso dalla C.D.N. nella propria pronuncia dal quale emerge con chiarezza la partecipazione del Santoruvo all’accordo volto all’alterazione del risultato della partita in questione. Quadro che, lo si vuole ricordare, deve comunque essere apprezzato tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza degli organi di Giustizia sportiva in tema di valutazione della prova; fermo restando che le dichiarazioni dei calciatori Masiello, Esposito, Lanzafame, Stellini e Spadavecchia, ritenute inattendibili dal ricorrente, hanno trovato comunque riscontri convergenti tali che, per la loro evidenza e concordanza, consentono di ritenere rispettati tutti gli indicatori di reciproca attendibilità individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento alla convergenza delle dichiarazioni accusatorie (Cass. pen., sez. II, 4.7.2012 n. 25795). Ed infatti, l’esigenza di convergenza e concordanza tra dichiarazioni accusatorie

provenienti da diversi soggetti in funzione di reciproco riscontro tra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto da pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra loro, in ogni particolare, dovendosi ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del *thema probandum*, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente se eventuali elementi di contraddizione possano comprometterne l'affidabilità sostanziale. Né può essere accolto il tentativo di screditare isolatamente le affermazioni rese dal Masiello, dall'Esposito e dal Lanzafame nelle diverse sedi investigative, in ragione del profilo di discutibile coerenza che emergerebbe dalla valutazione della posizione di ognuno di questi nel complesso ed ampio ambito del fenomeno "calcioscommesse" in cui tutti avrebbero interesse ad ottenere benefici premiali quali "collaboratori di giustizia". Nessuno degli elementi riferiti infatti a sostegno di tale ricostruzione, a dire il vero assai generica, riguarda da vicino la posizione specifica di Santoruvo nella vicenda in questione, con la conseguenza che non vengono introdotti aspetti in grado di alterare l'univocità e la convergenza delle dichiarazioni rese dai medesimi in relazione alla posizione del Santoruvo stesso, non risultando in contrasto le une con le altre (per Masiello, si richiama il profilo delineato il G.I.P. presso il Tribunale di Bari nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare circa gli atteggiamenti dichiarativi del medesimo; per Esposito si riferisce del suo atteggiamento dichiarativo nel corso delle indagini preliminari; per Lanzafame si evidenzia come non avrebbero trovato riscontro episodi perfettamente irrilevanti in ordine alla posizione del Santoruvo alla luce del quadro probatorio acquisito).

Quanto alla presunta incompatibilità tra le dichiarazioni di Stellini e Spadavecchia è evidente il tentativo del ricorrente di indurre una suggestione; il fatto che Stellini abbia parlato della combine col Santoruvo prima della gara e lo Spadavecchia solo successivamente alla stessa appare, da una parte, perfettamente credibile, se è vero che lo Spadavecchia riferisce l'episodio a proposito della spartizione del denaro evidentemente ottenuto solo a combine perfezionata con l'alterazione del risultato; dall'altra, non contraddice affatto il quadro che emerge dal materiale probatorio acquisito che dimostra come il Santoruvo abbia svolto un ruolo propositivo ed attivo nella combine in tutto il suo corso realizzativo ossia dalla proposta dell'accordo illecito fino alla spartizione del denaro. Peraltro, la circostanza che lo Spadavecchia possa non avere saputo del perfezionamento della combine prima della gara è perfettamente ipotizzabile tenuto conto del ruolo di portiere di riserva dal medesimo rivestito, della sua esclusione dalla formazione titolare e della sua conseguente inadeguatezza ad incidere sulla realizzazione dell'alterazione del risultato finale. Come pure è perfettamente credibile che il Santoruvo lo abbia avvicinato nei giorni successivi per riferirgli della disponibilità del denaro facendo comunque il medesimo parte della squadra. Quanto alle ulteriori dichiarazioni rese dal Gazzi in sede dibattimentale, evidenziate dal ricorrente, si deve escludere che queste possano alterare il quadro complessivo. Infatti, la circostanza che il Gazzi abbia negato di essere stato contattato personalmente dal Santoruvo prima della gara "*in ordine alla accettazione o meno della possibilità di alterare il risultato e far vincere il Treviso*" non esclude affatto che il Santoruvo possa essere stato il promotore della combine. Tanto è vero che lo stesso Gazzi nella medesima sede ebbe a precisare; "*ricordo anche che Santoruvo chiese ai giocatori di valutare la richiesta, che gli era pervenuta e che aveva comunicato ai presenti, e di dargli una risposta prima della partita*". Come pure appare di scarso rilievo, ai fini dell'esclusione o del ridimensionamento della responsabilità, la circostanza riferita dal Gazzi di avere sentito affermare dal Santoruvo di avere avuto un contatto con l'Esposito che lo aveva sollecitato a valutare la richiesta pervenuta da qualche giocatore del Treviso. Si tratta infatti del ricordo di una affermazione del Santoruvo che, a prescindere dalla sua rilevanza, non può certo essere valutata a suo discarico in assenza di concordanti riscontri.

Neanche scalfiscono la validità della pronuncia della C.D.N. le ulteriori generiche considerazioni svolte dal ricorrente circa il diverso rilievo probatorio che sarebbe stato attribuito alle affermazioni rese dai soggetti che accusano il Santoruvo rispetto a quelle provenienti dalle medesime fonti che riguardano altri calciatori quali il Ranocchia, che non è stato neanche raggiunto dal provvedimento di deferimento della Procura Federale, ed il Pianu che è stato proscioltto dalla C.D.N. Infatti, anche volendo prescindere dalla circostanza (comunque decisiva) che, quanto al

Pianu, la decisione di primo grado, impugnata dalla Procura Federale, è stata completamente riformata da questa Corte di Giustizia, nel caso di specie il quadro probatorio è, come detto, sufficientemente definito in ordine alle dichiarazioni di incolpazione, tutte sostanzialmente univoche e convergenti in relazione alla posizione del Santoruvo.

Infine si deve osservare come la tesi del ricorrente secondo la quale il medesimo non avrebbe percepito il denaro proveniente dall'illecito sportivo si basa semplicemente sul fatto che la C.D.N., nella decisione impugnata, omette di fare esplicito e diretto riferimento anche a tale aspetto (avendo tuttavia significativamente individuato nel Santoruvo il soggetto che si incaricò di dividere il denaro tra i giocatori). Tuttavia, da una parte, la percezione del profitto non rappresenta un elemento costitutivo dell'illecito sportivo di cui all'art. 7, comma 1, C.G.S. se è vero che tale ipotesi (*il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo*) costituisce un illecito c.d. a consumazione anticipata per il cui perfezionamento non occorre un evento consequenziale naturalistico quale l'effettiva alterazione del risultato (aggravante) o la percezione di un indebito vantaggio; dall'altra, le risultanze istruttorie consentono di ritenere altamente verosimile anche tale ulteriore aspetto deponendo in tal senso le già richiamate affermazioni rese dal Lanzafame e dal Masiello, che trovano riscontro in quelle di Spadavecchia che, lo si vuole ricordare, riferì che il Santoruvo aveva la disponibilità del denaro tanto da preoccuparsi di comunicargli, i giorni seguenti la disputa della gara, che vi erano a sua disposizione i soldi "per avere perso contro il Treviso" e glieli offrì concretamente (interrogatorio PM del 17.8.2012).

Quanto alle richieste istruttorie formulate dal ricorrente, questa Corte ritiene di doversi attenere al proprio consolidato orientamento che porta ad affermare in linea generale l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento generale. Ed infatti "*l'ordinamento sportivo, da un canto è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d'altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva l'osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva*" (C.G.F., Com. Uff. n. 031/CGF 23.8.2012). Il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado.

In conclusione, la Corte, respinte anche le istanze istruttorie formulate, ritiene che il ricorso debba essere integralmente respinto, con conferma dunque della decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Santoruvo Vincenzo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

14. RICORSO DEL CALC. GANCI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE GARE BARI/TREVISSO DELL'11.05.2008 E SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009 CON LE AGGRAVANTI DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, NONCHÉ DELLA PLURALITÀ DI ILLECITI RELATIVAMENTE ALLE DUE GARE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La Corte Federale a Sezioni Unite si è riunita nell'adunanza del 26 luglio 2013 per decidere in merito al ricorso, proposto dal calciatore Massimo Ganci, nato a Milano il 17/11/1981, rappresentato e difeso dagli Avv. Paolo Rodella, del Foro di Roma e Pietro Nacci Manara, del Foro di Bari, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con comunicato ufficiale n. 5/CDN, del 16 luglio 2013, relativa al deferimento n. 7951/75, del 4 giugno 2013, operato dalla Procura Federale a carico dello stesso sig. Massimo Ganci, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S. Bari SpA, nella stagione 2007- 2008 e per la Salernitana 1919 S.p.A., nella successiva stagione agonistica 2008 - 2009, e di altri; con riferimento alle gare del campionato di serie B: 1) Bari - Treviso, disputatasi l'11 maggio 2008, relativa alla stagione sportiva 2007 – 2008; 2) Salernitana – Bari, disputatasi il 23 maggio 2009, relativa alla stagione agonistica 2008 - 2009.

FATTO

La Procura Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione disciplinare nazionale il calciatore Massimo Ganci per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del codice di giustizia sportiva per aver, in occasione della gara del campionato di serie B: Bari – Treviso, dell'11 maggio 2008 fornito il proprio apporto per la realizzazione di un illecito sportivo, percependo a tal fine una somma non meglio specificata di denaro.

Inoltre, nel campionato successivo (2008-2009), essendo transitato nelle file della Salernitana, il Ganci veniva deferito, in virtù del disposto dell'art. 7 commi 1,2 e 5, del codice di giustizia sportiva per aver posto in essere atti finalizzati alla alterazione del risultato della gara Salernitana-Bari, disputatasi il 23 maggio 2009, in concorso con altri soggetti tesserati e con altri, allo stato, non individuati.

Il Procuratore Federale riscontrava, a carico del sig. Ganci, l'aggravante della effettiva alterazione del risultato in relazione ad entrambe le gare a lui contestate.

Costituitosi innanzi alla Commissione disciplinare, il sig. Ganci si dichiarava estraneo agli addebiti a lui mossi ed in via subordinata chiedeva venisse dichiarata la propria responsabilità esclusivamente in relazione ad una eventuale omessa denuncia, come previsto dall'art. 7, comma 7, del codice di giustizia sportiva.

La decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, in prime cure, rileva, circa il Ganci, in relazione alla partita Bari – Treviso che *“quanto a Ganci Massimo la sua posizione appare più compromessa rispetto alle altre sopra esaminate ed il collegio, in questo caso, ritiene di condividere le conclusioni assunte dal Procuratore Federale.*

Diverse dichiarazioni convergenti attestano la partecipazione all'illecito da parte del Ganci. Il Masiello, prima in sede di audizione (innanzi alla Procura Federale) e poi nell'interrogatorio reso all'Autorità Giudiziaria; quindi il Lanzafame, nell'audizione del 4 agosto 2012, nonché l'Esposito ed il Rajcic, danno tutti per acclarato il coinvolgimento del deferito. Difatti il Rajcic, ha confermato la presenza del Ganci nello spogliatoio quando Santoruvo ha chiesto ai compagni di lasciare la partita al Treviso (vedi audizione Rajcic del 28 febbraio 2013), mentre l'Esposito ha riferito in occasione dell'interrogatorio del 3 ottobre 2013 (p. 11): “ Ganci, penso, che ha preso i soldi”, e ancora su domanda del P.M. diretta a conoscere i nomi di chi fosse stato il sostenitore dell'accordo (p. 12): “ penso che siano stati quelli che lo hanno portato avanti che erano: Ganci, Santoruvo e Rajcic”. In conclusione da quanto esposto è possibile desumere con

ragionevole certezza il coinvolgimento attivo nell'illecito da parte del calciatore (Ganci); conseguentemente ne va dichiarata la responsabilità” (cfr. p. 17 della pronuncia resa dalla Commissione Nazionale Disciplinare, impugnata in questa sede.).

In merito al secondo addebito mosso al calciatore Massimo Ganci, nel frattempo divenuto atleta della Salernitana 1919, a pag. 25 della sentenza impugnata si legge: *“per quanto attiene Ganci (il quale insieme al Fusco ed al vice presidente della Salernitana Cosimo D’Angelo, si era recato all’incontro, avvenuto sull’autostrada Napoli – Bari, con i tesserati del Bari), è Stellini a fornire un ulteriore elemento probatorio allorchè significativamente riferisce della necessità della propria presenza all’incontro (avvenuto sull’autostrada) proprio perché Ganci, suo compagno di squadra nel Bari nella stagione sportiva precedente, voleva la sua personale garanzia in quanto l’anno prima Stellini stesso si era opposto alla combine della gara Bari – Treviso. Tale particolare rileva la piena consapevolezza del Ganci del motivo dell’incontro e la sua fattiva partecipazione ad esso. Va notata anche la palese contraddizione tra le dichiarazioni di Santoni, allorchè riferisce che il Ganci si sarebbe allontanato con lui avviando un discorso sul futuro del Bari che sarebbe durato circa venti minuti e quelle del Ganci medesimo il quale, invece, afferma una volta compreso il tenore dell’incontro si sarebbe ritirato in auto con il compagno Fusco”.*

La decisione di prime cure, riconosciuta la colpevolezza del Ganci, e la sua partecipazione ad entrambi gli illeciti sportivi, considerate le aggravanti dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, infliggeva al Ganci la sanzione della squalifica per anni 4.

Avverso la decisione resa in prime cure, proponeva ricorso, in data 18 luglio 2013, il calciatore Massimo Ganci, assistito dai propri difensori.

DIRITTO

Il ricorso proposto, dai legali del Ganci, reca le seguenti conclusioni *“piaccia all’Ecc.ma Corte di Giustizia Federale adita, in riforma integrale della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale nei suoi confronti, di cui al Com. Uff. n. 5/CDN (2013/2014) del 16 luglio 2013, ed avvalendosi riguardo tanto alla gara Bari / Treviso che alla gara Salernitana / Bari: in via principale, accogliere i presenti motivi di appello perché del tutto fondati sia in fatto che in diritto e, per l’effetto, prosciogliere Massimo Ganci da ogni addebito, annullando e/o revocando la sanzione irrogata a suo carico. In via subordinata, ove ritenuto, previa riqualificazione dei fatti oggetto di deferimento sotto la specie dell’art. 7, comma VII, CGS (violazione obbligo di denuncia), irrogare ad Massimo Ganci la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia”.*

Con il ricorso proposto, in fase di gravame, si insiste anche per l’assunzione di una serie di prove testimoniali, peraltro, non reiterate in fase di discussione, che risultano inammissibili in questa sede, e peraltro non connotate da utilità.

Venendo all’esame delle doglianze proposte dal Ganci, in relazione all’incontro Bari-Treviso, appare evidente che le stesse non possono essere condivise; invero, in relazione ad entrambi gli illeciti addebitati al calciatore Massimo Ganci, sussistono elementi di prova circostanziati, e le dichiarazioni poste in essere dai tesserati risultano verificate in relazione alle risultanze emergenti dalle diverse risposte fornite dai tesserati tanto all’Autorità Giudiziaria ordinaria, quanto alla Procura Federale.

Invero, il ruolo del Ganci in relazione ai due illeciti a lui addebitati appare ampiamente provato dai riscontri che puntualmente la decisione di prime cure a pag. 17 ed a pag. 25 pone in luce.

Ed ancora a nulla valgono, al riguardo, i tentativi posti in essere dalla difesa del Ganci, di far apparire le affermazioni del Masiello e degli altri compagni di squadra del ricorrente come contraddittorie, poiché le stesse riguardo al ruolo del Ganci sono chiare e concordanti.

Da tutto quanto sopra affermato, appare evidente la responsabilità dell’attuale ricorrente in quanto nei suoi confronti sussistono elementi tali da aver raggiunto per la gara Bari - Treviso una prova di grado superiore al generico livello probabilistico, richiesta dalla costante giurisprudenza di

questa Corte e ribadita dalle decisioni rese a più riprese dal Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport.

Anche in merito all'altra gara, relativa al campionato successivo (Salernitana-Bari), per la quale il Ganci è stato chiamato a rispondere di illecito sportivo, contrariamente a quanto affermato con il ricorso relativo alla presente fase del giudizio, sono individuabili, dall'analisi dei verbali dell'interrogatorio reso innanzi all'Autorità Giudiziaria e dalle risultanze delle audizioni svolte presso la Procura Federale, ipotesi diverse da quelle rese dal Ganci dell'incontro avvenuto lungo l'autostrada Napoli – Bari, tra il vice presidente della Salernitana D'Angelo ed i tesserati della società campana Fusco e Ganci ed i calciatori del Bari Esposito, Stellini, De Vezze e Santoni. Tutte tali ipotesi sono confermate dalla proposta fatta il giorno successivo ai tesserati del Bari (*rectius*: a buona parte di essi), presenti nella palestra, che ebbero tutti, chiaramente, la percezione di una *combine* che era stata proposta e che, una volta accettata dai tesserati del Bari, fu confermata, per via telefonica, da Guberti al Fusco. Del resto, anche la stessa ammissione operata dallo Stellini e ricordata nella sentenza di primo grado in relazione alla quale fu proprio del Ganci la volontà di avere la presenza di Stellini all'incontro avvenuto sull'autostrada, consente di affermare, inequivocabilmente, non solo la partecipazione attiva del Ganci alla costruzione dell'illecito relativo alla gara Salernitana – Bari, per la quale ben conosceva la natura dell'incontro e quanto sarebbe stato “commerciato” nel corso di esso, ma da ciò si trae anche l'ulteriore conferma della partecipazione del Ganci all'illecito ideato e perpetrato nel campionato precedente, in riferimento alla gara Bari – Treviso del 2008.

Pertanto, anche in relazione all'illecito sportivo consumatosi in vista e nel corso della partita Salernitana – Bari, si sono raggiunti elementi di prova tali da superare il generico livello probabilistico e da far considerare sussistente la responsabilità del Ganci anche in merito a questo secondo illecito a lui contestato, con l'aggravante della effettiva alterazione del risultato in favore della Salernitana.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ganci Massimo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

15. RICORSO DEL CALC. GALASSO GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2013; NONCHÉ AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL'11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

Il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (C.N.D.), tra gli altri, il calciatore Gianluca GALASSO per rispondere degli addebiti di cui al provvedimento di deferimento del 4.6.2013 (7951/65 pf 12 13/SP/seg) di seguito parzialmente trascritto:

“Gara BARI / TREVISO dell'11.5.2008 – s.s. 2007 – 2008

- CAVALLI Simone, DONDA Mariano Martin, GALASSO Gianluca, GAZZI Alessandro, LADINO Santiago, MARCHESE Giovanni, MASIELLO Andrea e STELLINI Cristian, all'epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l'AS BARI Spa, per la violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara BARI-TREVISO dell'11 maggio 2008, per come rispettivamente appresi, come meglio specificato nel deferimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento ...

- *ESPOSITO Marco, STELLINI Cristian, SANTONI Nicola, MASIELLO Andrea, LANZAFAME Davide, GILLET Jean Francois, DE VEZZE Daniele, GUBERTI Stefano, KUTUZOV (Kutuzau) Vitali, PARISI Alessandro, GALASSO Gianluca, BONOMI Simone, CAPUTO Francesco, COLOMBO Corrado, BIANCO Raffaele ed EDUSEI Mark, all'epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l'AS BARI Spa, nonché FUSCO Luca e GANCI Massimo, calciatori tesserati all'epoca dei fatti per la SALERNITANA, nonché ancora D'ANGELO Cosimo, all'epoca dei fatti dirigente della SALERNITANA, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SALERNITANA-BARI del 23 maggio 2009, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del deferimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, da intendersi integralmente richiamata e parte integrante del presente provvedimento. In particolare, ESPOSITO, SANTONI, DE VEZZE e STELLINI per aver preso contatti con FUSCO, GANCI e D'ANGELO al fine di trovare un accordo per l'alterazione del risultato della gara con corresponsione di denaro in favore dei calciatori del Bari; GUBERTI e DE VEZZE per aver portato avanti la trattativa con FUSCO fino alla sua effettiva conclusione; D'ANGELO per aver materialmente corrisposto il compenso per l'illecito consegnandolo a soggetto non tesserato, su consenso di ESPOSITO che ha provveduto poi alla divisione e distribuzione del denaro agli altri soggetti che avevano aderito all'illecito; tutti gli altri soggetti incolpati per aver aderito all'accordo illecito. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché, per ESPOSITO Marco, GANCI Massimo, GILLET Jean Francois e LANZAFAME Davide, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara BARI-TREVISO del 11.05.2008, di cui in precedenza e per ESPOSITO, GUBERTI, PARISI, STELLINI e MASIELLO A., anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 463pf10-11 e inoltre per SANTONI relativamente agli illeciti contestati nei procedimenti 1615pf10-11 e 33pf11-12 e inoltre per STELLINI relativamente agli illeciti contestati nel procedimento 1075pf11-12.”*

Alla riunione del 4.7.2013 davanti alla C.D.N., la Procura Federale ha formulato nei confronti di GALASSO Gianluca la seguente richiesta di sanzione: “ ... per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché per violazione dell'art. 7, comma 7, del CGS: squalifica di 3 anni e 9 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l'illecito sportivo + 6 mesi per l'aggravante + ulteriori 3 mesi di squalifica per omessa denuncia) ... ”.

All'esito del dibattimento, la C.D.N., con la delibera di cui al C. U. n. 5/CDN del 16.7.2013, ha inflitto al calciatore GALASSO Gianluca la squalifica per anni 3 (tre) e mesi 7 (sette) per la partecipazione all'illecito sportivo relativo alla gara Salernitana / Bari del 23.5.2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, e la violazione dell'obbligo di denuncia relativamente alla gara Bari / Treviso dell'11.5.2008. Con riferimento a quest'ultima gara, la Commissione così si è espressa relativamente alla posizione del Galasso: “ ... il quale, attinto dalle dichiarazioni dei calciatori Masiello (v. audizione del 10.07.2012 e interrogatorio dinanzi all'A.G.), Stellini (v. audizione del 26.02.2013), Esposito (v. interrogatorio del 3.10.2012), Rajcic (v. audizione del 28.02.2013), e Lanzafame (v. audizione del 4.08.2012), tutti, come per gli altri due, gli hanno riconosciuto la consapevolezza dell'illecito, ma non la partecipazione (uno per tutti, Lanzafame, che nel corso della indicata audizione, riferiva testualmente: “preciso che i calciatori Galasso e Marchese erano sicuramente al corrente dell'illecito, ma non ne erano certo i promotori”). Lo stesso Masiello, poi, ricordava dinanzi all'A.G. di Bari, riguardo alla posizione del Galasso, che lo stesso “sapeva, ma poi ha rifiutato”. Dunque, con riferimento alla posizione dei calciatori ... e Galasso, può dirsi accertata nei loro confronti la conoscenza dell'illecito e, pertanto, la relativa obbligatorietà della denuncia, di talché, non avendovi provveduto, non possono che essere dichiarati colpevoli della violazione di cui

all'art. 7, comma 7, CGS.” In relazione alla gara Salernitana / Bari del 23.5.2008, la Commissione ha ritenuto pienamente raggiunta la prova del coinvolgimento del Galasso nell'illecito sportivo contestato. Sul punto la Commissione si è così espressa: “...Pure il calciatore Galasso ha negato la propria partecipazione a qualsiasi attività connessa all'alterazione del risultato della gara, anche a livello meramente conoscitivo. Al contrario, Masiello ne rivela la presenza all'incontro avvenuto nella palestra per informare i calciatori coinvolti dei contatti con gli emissari della Salernitana. Le dichiarazioni sul punto del Masiello sono univoche, reiterate, logiche e concordanti. Esse trovano puntuale riscontro esterno nelle dichiarazioni rese da Stellini e Bonomi. Masiello, inoltre, indica in Galasso uno dei compagni presenti alla telefonata intercorsa tra Guberti e Fusco il giorno prima della gara. Infine, Esposito individua in Galasso uno dei percettori del prezzo dell'alterazione del risultato della gara”.

Con atto del 18.7.2013, il sig. GALASSO Gianluca ha proposto dinanzi a questa Corte di Giustizia Federale articolato ricorso ex artt. 37 e 42 C.G.S. avverso la decisione della C.D.N. Nel corso del dibattimento in appello, svoltosi in data 26.7.2013, il difensore del ricorrente ed il Procuratore Federale hanno illustrato le proprie tesi insistendo nelle conclusioni rassegnate.

Motivi della decisione

Nel proprio ricorso, il Galasso sostiene le ragioni di seguito illustrate:

Gara BARI / TREVISO dell'11.5.2008

Secondo la ricostruzione del ricorrente, il materiale probatorio acquisito nel corso del dibattimento non consentirebbe in alcun modo di raggiungere un ragionevole grado di certezza circa l'acquisita consapevolezza del calciatore Galasso del perfezionamento da parte dei compagni di squadra e dei calciatori del Treviso dell'illecito sportivo volto ad alterare il risultato della gara in questione e, tanto più, dell'intenzione dei medesimi compagni di squadra di trarre dalla combine un illecito guadagno economico. In sostanza nel proprio ricorso il Galasso, sostiene che in occasione dell'incontro tenutosi tra i giocatori del Bari all'interno degli spogliatoi qualche giorno prima della gara, non si rese affatto conto che si stava prospettando un'ipotesi di combine, dal momento che il Santoruvo, ritenuto promotore con il Rajcic dell'illecito in questione, accennò esclusivamente all'atteggiamento di non meglio precisati giocatori del Treviso volto ad ottenere dai giocatori del Bari una sostanziale arrendevolezza agonistica nella partita, senza riferire di uno specifico disegno volto ad alterare il risultato della gara tanto più per ottenere un illecito guadagno. In quella occasione, pertanto, il Galasso avrebbe percepito solo ed esclusivamente delle “*dicerie*” delle “*voci*” nei confronti delle quali avrebbe comunque espressamente ed immediatamente manifestato il proprio fermo dissenso (circostanza questa riferita da numerosi calciatori). Da qui la totale buona fede del calciatore, che non percepì alcun comportamento da parte dei compagni di squadra riconducibile, neanche sotto il profilo della verosimiglianza, all'ipotesi dell'illecito sportivo, e l'infondatezza dei presupposti della sanzione al medesimo comminata per l'omessa denuncia.

Il ricorso sul punto non è meritevole di accoglimento, non evidenziando lo stesso, né sussistendo a giudizio di questa Corte, motivi sostanziali per discostarsi dalla decisione della C.D.N..

Infatti, gli elementi salienti della vicenda anche per come ricostruita dallo stesso Galasso - ovvero la partecipazione del medesimo alla riunione nello spogliatoio e la percezione del discorso rivolto ai compagni di squadra del Santoruvo, il fermo dissenso espresso dal Galasso ad ogni ipotesi di combine - confermano, a giudizio di questa Corte, l'elevatissimo grado di attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale. E ciò per diverse ragioni che, corroborate dalle dichiarazioni rese nelle varie sedi investigative dai diversi soggetti coinvolti nonché da un complesso indiziario idoneo a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti, convergono tutte in favore dell'accertamento della consapevolezza del Galasso dell'esistenza di un piano volto all'alterazione del risultato della gara in questione.

In primo luogo non convince affatto la tesi secondo la quale nel corso del faticoso incontro negli spogliatoi dello stadio di Bari ciò che venne riferito dal Santoruvo, ed oggetto di discussione, fossero solo “*voci*” e “*dicerie*”. Infatti, la circostanza è riferita in termini significativamente diversi dal Masiello (“*Santoruvo e Rajcic ci proposero di alterare il risultato della partite con il Treviso*” –

audizione del 10.7.2012; “Santoruvo disse ad ognuno di noi giocatori se ci stavamo ad alterare il risultato e far vincere il Treviso” – interrogatorio PM), dal Rajcic (“sentii Santoruvo che si rivolgeva ai miei compagni riferendo la proposta di lasciare la partita al Treviso senza specificare se intendesse la Società o i giocatori” – audizione 28.2.2013), dal Belmonte (“ricordo nei primi giorni della settimana precedente la gara in questione, il mio compagno Santoruvo nello spogliatoio dello stadio S. Nicola, che utilizzavamo anche per gli allenamenti, disse ai compagni in quel momento presenti che lui sapeva che il Treviso voleva che noi gli lasciassimo vincere la partita” – audizione 5.3.2013), dall’Esposito (“la prima volta che ebbi notizia della proposta illecita fu quando Santoruvo parlò negli spogliatoi con i miei compagni” – audizione 20.3.2013) ed infine dal Gazzi (“Santoruvo riferì di contatti da lui avuti con alcuni giocatori del Treviso circa una eventuale disponibilità a favore di quella squadra” – dichiarazioni spontanee in sede dibattimentale). Risulta pertanto a dir poco disagiata qualificare il tenore delle affermazioni rese dal Santoruvo nella riunione in questione – alla quale non è in discussione che il Galasso prese parte – in termini di “chiacchiere da Bar” o mere “voci” o “dicerie”. Qualificazioni queste che potrebbero essere tutto al più riferite solo ed esclusivamente ad informazioni provenienti da una fonte esterna, non direttamente riconducibile alla squadra nel suo complesso o al suo ambiente di riferimento. Senonchè, nel caso di specie, da una parte, la circostanza riferita (contatti con il Treviso per concludere l’accordo illecito) proveniva dal Santoruvo, fonte interna alla squadra, che, in quanto calciatore del Bari, avrebbe potuto apportare, come tutti suoi compagni, una efficienza causale decisiva, essendo loro i protagonisti dell’incontro e quindi gli artefici di qualsiasi ipotesi di accomodamento del risultato; dall’altra, l’ambiente nel quale furono rese le affermazioni (il Galasso, in sede di audizione del 26.2.2013 ha confermato che furono i propri compagni Esposito e Santoruvo a riferire a tutta la squadra all’interno degli spogliatoi) induce a ritenere che l’ipotesi della combine, anche in quella occasione, sia stata prospettata in concreto e non a livello di mera ipotesi. Del resto, a conforto dell’esattezza di tale conclusione, non ci si può esimere dal rilevare come, sotto il profilo comportamentale, risulti peraltro a dir poco contraddittorio che il Galasso, a fronte delle affermazioni del Santoruvo e dell’Esposito alle quali il Galasso afferma e conferma (ricorso in appello) di non aver dato alcuna importanza, tanto da considerarle una “battuta” (audizione Galasso del 26.2.2013) o “dicerie di fine stagione” tali da convincere il ricorrente a “lasciare cadere la cosa” (cfr. ricorso in appello, pag. 4), abbia tuttavia avvertito la necessità di prendere posizione al riguardo ed esprimere il proprio dissenso (circostanza riferita dal calciatore Masiello - audizione del 10.7.2012 e interrogatorio PM Bari 30.7.2012 – da Esposito – interrogatorio PM Bari del 3.10.2012, e confermata dallo stesso Galasso nelle proprie difese).

Pertanto si deve ritenere che il materiale probatorio acquisito conferma che in quella occasione venne prospettata una risoluzione illecita concretamente apprezzabile dal Galasso rispetto al fine indicato (alterazione della gara col Treviso). Del resto, va detto incidentalmente che il quadro processuale ha delineato nella figura del Santoruvo, ovvero il protagonista principale del colloquio tenutosi nello spogliatoio della squadra, uno dei promotori dell’illecito sportivo; risulta quindi altamente verosimile, anche per questo motivo in sé e per sé considerato, che il medesimo abbia anche in quella occasione esternato la prospettiva illecita in maniera concreta ed efficiente (tanto da ricevere l’adesione di numerosi compagni). Tale ulteriore elemento conferma che il contenuto della discussione verificatasi negli spogliatoi della squadra abbia riguardato non già l’estemporaneo commento di voci o dicerie, ma la prospettiva concreta di combine nei riguardi della quale il Galasso, pur ritenendo di non dovervi aderire, omise di fornire tempestiva informazione alla Procura federale come stabilisce l’art. 7, comma 7, C.G.S..

Anche le ulteriori considerazioni svolte dal Galasso nel proprio ricorso volte a comprovare la inconsapevolezza del medesimo di ogni ipotesi di accordo illecito non sono condivisibili. Da un lato, infatti, appare perfettamente incoerente circa la configurabilità della violazione attribuita al Galasso, la riferita e documentata circostanza che il medesimo non è stato mai contemplato tra i beneficiari dell’illecito compenso proveniente dal perfezionamento della combine. Si tratta di una circostanza del tutto irrilevante nel caso in questione tenuto conto della natura della violazione attribuita al Galasso. Irrilevanza che si estenderebbe anche qualora la condotta del Galasso fosse

stata ricondotta all'ipotesi più grave dell'illecito sportivo di cui all'art. 7, comma 1, C.G.S. se è vero che tale ipotesi (*il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo*) costituisce un illecito c.d. a consumazione anticipata per il cui perfezionamento non occorre un evento consequenziale naturalistico quale l'effettiva alterazione del risultato (aggravante) o la percezione di un indebito vantaggio.

Quanto alla asserita erroneità della valutazione espressa dalla C.D.N. sulle risultanze istruttorie si osserva come le censure mosse alla decisione impugnata non sono in grado di scalfire un giudizio, quello della C.D.N., che ha apprezzato un quadro nel quale i riscontri ottenuti, seppure non perfettamente sovrapponibili, non possono essere messi in discussione. Il Masiello (v. audizione del 10.07.2012 e interrogatorio dinanzi PM Bari), lo Stellini (v. audizione del 26.02.2013), l'Esposito (v. interrogatorio del 3.10.2012), il Rajcic (v. audizione del 28.02.2013), il Lanzafame (v. audizione del 4.08.2012) e, da ultimo, anche il Gazzi (dichiarazioni spontanee in sede dibattimentale) hanno tutti riconosciuto la consapevolezza dell'illecito da parte dei presenti a quel fatidico colloquio negli spogliatoi. Mentre altri hanno affermato di non ricordare l'incontro (Gillet, interrogatorio PM 3.8.2012, salvo poi dichiarare in sede di audizione alla Procura Federale di avere riferito a Santoruvo quanto appreso dallo Stellini circa il "*chiacchiericcio*" dal medesimo riscontrato nello spogliatoio sul fatto che "*la squadra del Treviso fosse disposta a tutto pur di vincere la partita*"); altri hanno affermato di non essere stati presenti (Strambelli, interrogatorio PM 16.8.2012, Cavalli, interrogatorio PM del 17.8.2012, Marchese, audizione del 18.3.2013) o di non avere partecipato al colloquio (Ganci, audizione del 28.2.2013); altri, infine, hanno affermato di non avere parlato della combine prima dell'incontro ma solo successivamente (Spadavecchia, interrogatorio PM 17.8.2012). Si tratta pertanto di affermazioni che, per quanto rileva in questa sede, non sono oggettivamente in grado di smentire le dichiarazioni dei calciatori Masiello, Stellini, Esposito, Rajcic, Lanzafame e Gazzi sopra richiamate nella parte in cui provano la consapevolezza in capo al Galasso dell'illecito.

Quanto alla circostanza che lo Stellini avrebbe affermato (audizione 26.2.2013) che il Galasso "*non sapeva nulla dell'accordo*", si osserva come questi non espresse affatto tale giudizio, ma si limitò a riferire sinteticamente il contenuto di un colloquio intrattenuto con lo stesso Galasso nel quale fu proprio quest'ultimo ad affermare di non sapere nulla (*poi parlai con Galasso che mi riferì che non ne sapeva nulla e che comunque avrebbe giocato regolarmente*).

Rimane quindi solido il quadro probatorio sotteso dalla C.D.N. nella propria pronuncia dal quale emerge con chiarezza la consapevolezza del Galasso dell'accordo volto all'alterazione del risultato della partita in questione. Quadro che, lo si vuole ricordare, deve comunque essere valutato tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza degli organi di Giustizia sportiva in tema di valutazione della prova di cui anche in seguito si riferirà.

Gara SALERNITANA / BARI del 23.5.2009

Con il proprio ricorso, il Galasso impugna la decisione della C.D.N. anche nella parte in cui infligge al medesimo la squalifica per illecito sportivo in relazione alla gara Salernitana / Bari del 23.5.2009. Le censure svolte nell'ambito di un unico motivo possono così essere sintetizzate: a) la gara si sarebbe svolta in un clima del tutto particolare tenuto conto dell'euforia dell'ambiente della squadra del Bari (che aveva raggiunto la matematica certezza della promozione in serie A) e la tensione della Salernitana, ancora in lotta per la salvezza, i cui sostenitori erano gemellati con quelli del Bari; b) in un contesto siffatto sarebbe stato inevitabile il diffondersi di "*voci*" e "*chiacchiericci*" sulla possibilità che il Bari lasciasse che la Salernitana vicesse la gara; c) il Galasso sarebbe estraneo all'illecito sportivo poi concretizzatosi, dal momento che il medesimo avrebbe percepito solo le voci suscitate dalla assoluta particolarità della situazione ambientale che coinvolgeva squadre e tifoserie, mentre i riferimenti probatori emersi nei suoi confronti dalle affermazioni del Masiello, Stellini, Bonomi ed Esposito sarebbero tutt'altro che univoci, concordanti e logici e quindi si rivelerebbero del tutto inadeguati a sostenere il quadro accusatorio.

Sotto quest'ultimo aspetto, il Galasso deduce l'assoluta inattendibilità intrinseca del testimone Masiello le cui dichiarazioni, in mancanza di evidenti e concordanti riscontri, avrebbero dovuto essere disattese dalla Procura Federale prima e dalla C.D.N. poi.

Al riguardo, questa Corte rileva come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le affermazioni del Masiello abbiano trovato riscontro incrociato nelle affermazioni di altri calciatori. Infatti la circostanza riferita dal Masiello circa la presenza del Galasso all'incontro avvenuto nella palestra in occasione del quale venne illustrato ai compagni l'esito del contatto avuto il giorno precedente con gli emissari della Salernitana, trova puntuale riscontro esterno nelle dichiarazioni rese da Stellini e Bonomi che confermarono come tutti i presenti a quella riunione si mostrarono consenzienti alla combine. Masiello, inoltre, indica in Galasso uno dei compagni presenti alla telefonata intercorsa tra Guberti e Fusco il giorno prima della gara, episodio che integra un passaggio operativo fondamentale nell'ambito dell'iter del perfezionamento dell'accordo; mentre – e la circostanza è coerente con le altre appena riferite – il calciatore Esposito individua in Galasso uno dei percettori del prezzo dell'alterazione del risultato della gara. In sostanza, nel caso in esame, il coinvolgimento del Galasso si evidenzia per un livello di antidoverosità senza dubbio molto più grave di quello riscontrato in relazione alla gara Bari / Treviso nella quale è stato accertato che il Galasso, benchè consapevole dell'illecito sportivo, si dichiarò espressamente contrario e non compì alcun atto volto a consentirne anche marginalmente il perfezionamento, pur essendo venuto meno all'obbligo di denunciare il fatto ai competenti organi federali. Rimane così clamorosamente smentita l'affermazione, posta in chiave interrogativa nel ricorso in appello, secondo la quale non risulterebbe intelligibile il diverso trattamento sanzionatorio riservato al Galasso nelle due vicende (Bari / Treviso e Salernitana / Bari) che, sempre a dire del ricorrente, lo videro partecipe e coinvolto secondo identiche modalità di condotta.

Nel caso in esame, infatti, sussiste nei confronti del calciatore un quadro probatorio di assoluta rilevanza, composto di elementi anche indiziari gravi, precisi e concordanti tali da conferire un elevatissimo grado di attendibilità alla ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale, che appare quindi estremamente verosimile.

Né può essere accolto il tentativo di screditare le affermazioni rese dal Masiello nelle diverse sedi investigative circa la presenza del Galasso alla telefonata effettuata dal Guberti al Fusco il giorno prima della gara, mentre la squadra del Bari si trovava in ritiro a Salerno. Si chiede infatti il ricorrente come mai le affermazioni del Masiello sul punto siano state ritenute credibili nei confronti del Galasso, che infatti è stato deferito e quindi sanzionato, mentre non lo sono state nei confronti del calciatore Ranocchia, indicato dallo stesso Masiello come anch'esso presente alla telefonata in questione e, tuttavia, non coinvolto nel deferimento della Procura Federale. Del pari sarebbero inattendibili, a giudizio del ricorrente, le dichiarazioni rese dall'Esposito circa la suddivisione del compenso ricevuto per l'illecito e la percezione della sua quota da parte del Galasso.

Tuttavia, nel caso di specie il quadro probatorio è, come detto, sufficientemente definito in ordine alle dichiarazioni di incolpazione. Le affermazioni rese infatti dai calciatori sopra richiamati sono sostanzialmente univoche e convergenti in relazione alla posizione del Galasso, non risultando in contrasto le une con le altre. Al riguardo appare opportuno ricordare anche come *“la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere logica piuttosto che fattuale (C.G.F., in Com. Uff. del 18.8.2011 n. 30/CGF)”*. Si tratta di un consolidato orientamento che è stato recentemente ribadito anche dalle SS.UU. di questa Corte di Giustizia Federale secondo la quale *“per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l'art.4 delle Norme*

Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito" (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)".

In conclusione il ricorso, anche su tale punto, deve essere respinto, con conferma integrale della decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Galasso Gianluca e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 27 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete